

LAVORO (RAPPORTO DI)  
Cass. civ. Sez. lavoro, 22-04-1995, n. 4553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Giovanni MICALI Presidente

" Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere

" Guido VIDIRI Rel. "

" Giuseppe CELLERINO "

" Pasquale PICONE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GRIMALDI CLAUDIA, elettivamente domiciliata in Roma Via A. Ravà n. 106 presso lo studio Iacobelli, rappresentata e difesa dallo avvocato A. Testa, giusta procura a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

E.F.I. ENTE FARMACOLOGICO ITALIANO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore.

Intimata

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 5/11/92 depositata il 20/11/92 R.G.N. 20444/89;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1/12/94 dal Consigliere Dr. Vidiri;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Francesco Paolo Nicita che ha concluso per il rigetto del ricorso.

---

**LAVORO (RAPPORTO DI)**

**Indennità**  
di anzianità  
in genere

<b>Fatto</b>	<b>Diritto</b>	<b>P.Q.M.</b>
--------------	----------------	---------------

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Giovanni MICALI Presidente

" Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere

" Guido VIDIRI Rel. "

" Giuseppe CELLERINO "

" Pasquale PICONE "

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GRIMALDI CLAUDIA, elettivamente domiciliata in Roma Via A. Ravà n. 106 presso lo studio Iacobelli, rappresentata e difesa dallo avvocato A. Testa, giusta procura a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

E.F.I. ENTE FARMACOLOGICO ITALIANO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore.

Intimata

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 5/11/92 depositata il 20/11/92 R.G.N. 20444/89;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1/12/94 dal Consigliere Dr. Vidiri;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Francesco Paolo Nicita che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 7 novembre 1989, Claudia Grimaldi proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Napoli del 29 giugno 1989, con la quale era stata accolta solo parzialmente la domanda di condanna da essa

proposta nei confronti dell'E.F.I. S.p.A., alle cui dipendenze aveva lavorato, come impiegata amministrativa sino al suo passaggio alle dipendenze dell'USL 40, avvenuto in data 1 dicembre 1986.

Con il gravame la Grimaldi insisteva perché, in riforma della impugnata sentenza, la società fosse condannata - oltre che al versamento delle differenze retributive già riconosciute dal Pretore - anche al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, con ogni ulteriore conseguenza.

Con sentenza del 5-20 novembre 1992, il tribunale di Napoli rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del giudizio.

Nel pervenire a tale decisione il collegio giudicante, dopo avere premesso che l'indennità sostitutiva di preavviso compete soltanto in caso di risoluzione unilaterale del rapporto, osservava che nella fattispecie in esame nulla poteva riconoscersi alla Grimaldi perché le parti avevano concordato tra loro la cessazione della collaborazione, avendo la Grimaldi accettato di interrompere la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'E.F.I. alla data del 30 novembre 1986 per intraprendere una nuova attività alle dipendenze dell'USL n. 40 a partire dal 1 dicembre 1986, come le era stata comunicato con la lettera del 25 novembre 1986.

Avverso tale sentenza Claudia Grimaldi propone ricorso per Cassazione affidato ad un solo motivo.

L'E.F.I. non si è costituito in giudizio.

### **Motivi della decisione**

Con l'unico motivo di ricorso Claudia Grimaldi denuncia violazione e falsa applicazione *dell'art. 2118 c.c.* in riferimento all'art. 56 del C.C.N.L. dei chimici del 13 marzo 1983 e *dell'art. 112 c.p.c.*

Deduce a tale riguardo la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non rispondeva al vero che il rapporto lavorativo si era risolto per mutuo consenso in quanto nella lettera del 25 novembre 1986 era detto che, a seguito dell'immissione dei dipendenti dell'E.F.I. nei ruoli della USL n. 40 a partire dal 1 dicembre 1986, il rapporto lavorativo con essa Grimaldi proseguiva fino a tutto il 30 novembre 1986, alla cui data, pertanto, il detto rapporto con la società doveva "ritenersi comunque risolto a tutti gli effetti di legge". Oltre a mancare, quindi, qualsiasi accordo tra le parti contraenti doveva altresì escludersi una continuità tra il vecchio ed il nuovo rapporto lavorativo in quanto il successivo rapporto con la USL n. 40 aveva previsto nuove mansioni, qualifiche e retribuzioni con perdita della anzianità pregressa. Aggiunge da ultimo la ricorrente che la motivazione del tribunale era basata sul presunto consenso della Grimaldi, e cioè su di una eccezione mai sollevata dalla difesa della E.F.I. né in primo, né in secondo grado, per cui si era incorso nel vizio di extrapetizione, essendosi attribuito valore a circostanze non dedotte dalle parti.

Il motivo è infondato e pertanto va rigettato. Questa Corte ha statuito che

nel rito del lavoro sia la decadenza del convenuto dalle eccezioni (ai sensi dell'[art. 416, comma 2, c.p.c.](#)) sia il divieto del *ius novorum* in appello (di cui all'[art. 437 c.c.p.](#)) si riferiscono soltanto alle eccezioni non rilevabili d'ufficio e non ostano quindi alla qualificazione giuridica dei fatti estintivi del rapporto, allegati dal convenuto, o comunque acquisiti al processo, in termini diversi da quelli prospettati dal convenuto medesimo (Cass. 4 dicembre 1986 n. 7192). La Corte ha altresì ribadito che la risoluzione del rapporto lavorativo è desumibile da comportamenti concludenti delle parti (cfr. Cass. 1 febbraio 1989 n. 617, che ha precisato come a nulla rilevi che la legge o il contratto collettivo prescrivano la forma scritta *ad substantiam* per il licenziamento o le dimissioni) e che l'accertamento della risoluzione consensuale delle parti stesse (mutuo consenso: [art. 1372 c.c.](#)) è affidato al giudice di merito con apprezzamento non censurabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato (cfr. Cass. 5 febbraio 1993 n. 1431).

Ciò premesso, non è ravvisabile alcun vizio nella decisione impugnata avendo il giudice d'appello correttamente ritenuto, in base alle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, che l'E.F.I. e la Grimaldi avessero liberamente convenuto di interrompere il rapporto lavorativo e che la Grimaldi avesse poi, senza alcun intervallo temporale, ripreso a svolgere la propria attività lavorativa perché assunta dall'USL n. 40 della Campania in virtù di provvedimenti normativi, come la legge regionale 6 maggio 1985 n. 36 (relativa allo scioglimento del Consorzio farmaceutico regionale ospedaliero ed ai provvedimenti conseguenti). Da qui l'affermazione della sentenza impugnata - sostenuta da una motivazione congrua ed improntata ad esatti principi giuridici e pertanto non censurabile in questa sede - che alla Grimaldi non spettava l'indennità sostitutiva di preavviso.

Come ha statuito di recente questa Suprema Corte, a sezione unite, la ratio del preavviso, funzionale alla tutela della parte non recedente, è quella di consentire al lavoratore di ricercare una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nella imminenza del fatto "traumatico" della fine del rapporto di lavoro, non geneticamente previsto: per questo il preavviso non spetta nel recesso durante il periodo di prova, nel rapporto a termine, nei rapporti con clausola di durata minima garantita, o in altri casi previsti dalla legge ([art. 6 della legge n. 54 del 1982](#)) o dai contratti collettivi (così Cass., Sez. Un., 29 settembre 1994 n. 7914).

Orbene, l'indennità sostitutiva del preavviso non compete neanche al lavoratore nei casi in cui - come è avvenuto nella fattispecie in esame - si sia in presenza di una risoluzione consensuale ed il lavoratore stesso senza soluzione alcuna di continuità venga assunto alle dipendenze di un diverso datore di lavoro (cfr. *ex plurimis*: Cass. 8 giugno 1981 n. 3689; Cass. 5 maggio 1987 n. 4163). In tali ipotesi non ricorrono infatti le finalità sottese alla disposizione dell'[art. 2118 c.c.](#), individuabili da un lato nell'impedire che la parte receduta si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto e in conseguenza di ciò versi in una non prevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, nel consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una altra occupazione.

Nessuna pronuncia può essere presa in relazione alle spese del presente giudizio attesa la mancata costituzione della società intimata.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma l'1 dicembre 1994.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 APRILE 1995.

---

*c.c. art. 1372*

*c.c. art. 2118*

---